

CRITERI E MODALITÀ DI SCELTA E NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI E RELATIVO FUNZIONAMENTO

Sommario

Art. 1 – Compiti, funzioni e ruolo dell'amministrazione

Art. 2 – Composizione

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione

Art. 4 – Nomina e durata

Art. 5 – Astensione, ricusazione e sostituzione nell'incarico

Art. 6 – Criteri di funzionamento

Art. 7 – Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

Art. 8 – Scioglimento

Art. 9 – Sede

Art. 10 – Disposizioni finali

Art. 1 – Compiti, funzioni e ruolo dell'amministrazione

1. Il Comitato dei Garanti, di seguito chiamato Comitato, previsto dall'articolo 44 della legge regionale n. 18/2021 e dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 165/2001, è un organismo che, in posizione di terzietà e di autonomia, interviene in tutti i casi di adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale e comunque nei confronti dei dirigenti in comando o con rapporto di lavoro a tempo determinato conseguente al conferimento di un incarico dirigenziale da parte della Giunta regionale, a titolo di responsabilità dirigenziale nonché nei confronti del Segretario generale.

2. La responsabilità dirigenziale è definita all'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001 e ricorre pertanto nei casi di:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni vigente;

b) inosservanza delle direttive emanate dalla Giunta regionale o dal dirigente sovraordinato;

c) colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione.

3. In riferimento alla fattispecie di cui al primo periodo del comma 1 del precitato art. 21 del D.lgs. n. 165/2001 e cioè a quella fissata alla lettera a) del comma 2, si intendono non raggiunti gli obiettivi, quando, in relazione al sistema di valutazione adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 861 dell'11 luglio 2022, gli interessati abbiano conseguito un punteggio inferiore al 60% del massimo conseguibile sia per il complesso degli obiettivi operativi sia per il complesso degli obiettivi individuali, eventualmente assegnati.

4. In riferimento alla fattispecie di cui al secondo periodo del comma 1 del precitato art. 21, e cioè quella fissata alla lettera b) del comma 2, si intendono non osservate le direttive che provengono, in forma scritta: dalla Giunta regionale, con la forma di determinazione ai sensi dell'articolo 21 del proprio Regolamento Interno o di deliberazione della stessa Giunta regionale ovvero dal Segretario generale o dal direttore o dirigente sovraordinato e sono formate, in tale caso, quale specifico provvedimento di attribuzione di obiettivi a contenuto tecnico precettivo.

5. In riferimento alla fattispecie di cui al comma 1-bis dell'art. 21 del D.lgs. n. 165/2001, e cioè a quella fissata alla lettera c) del comma 2, la stessa si verifica quando il dirigente non assolve all'obbligo di vigilanza sull'applicazione del Codice di comportamento o in conseguenza di specifica e circostanziata contestazione effettuata per iscritto.

6. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità dirigenziale previste da specifiche disposizioni di legge.

7. I provvedimenti di responsabilità dirigenziale sono adottati dall'amministrazione, previo parere del Comitato, che deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

8. Nei casi di adozione di un provvedimento di responsabilità dirigenziale, gli effetti conseguenti, anche cumulabili tra loro, in relazione alla relativa gravità, sono:

- la revoca dell'incarico;
- l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale;
- la decurtazione della retribuzione di risultato;
- il recesso dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Nel caso di dirigente in posizione di comando la revoca dell'incarico comporta la contestuale revoca del provvedimento di comando. Nel caso di dirigente a tempo determinato indipendentemente dalla tipologia di incarico conferito, la revoca dell'incarico comporta il recesso dal rapporto di lavoro.

9. Ai fini dell'istruttoria dei provvedimenti di responsabilità dirigenziale opera uno specifico collegio composto da:

- a) il Segretario generale o suo delegato;
- b) il dirigente della Direzione Risorse Umane e strumentali;
- c) un dirigente del Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa designato dal relativo Direttore di Dipartimento.

Nei casi in cui le violazioni concernenti la responsabilità dirigenziale siano imputabili ai dirigenti di cui alle lettere a) e b), le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Vice segretario regionale e da un dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali individuato dal Direttore del Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali. Nel caso in cui la responsabilità disciplinare sia imputabile al Direttore del Dipartimento Avvocatura regionale e Attività legislativa, la designazione di cui alla lettera c) è effettuata dal Segretario generale.

10. Per l'avvio del procedimento ai fini del contraddittorio, dell'istruttoria e della garanzia di difesa del dirigente, trovano applicazione le disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento in materia di procedimenti disciplinari.

11. All'esito della fase istruttoria attivata ai sensi del comma 10, il collegio di cui al comma 9 predispose la proposta di provvedimento che il Segretario generale trasmette al Comitato dei Garanti ai fini dell'acquisizione del relativo parere. In seguito al parere del Comitato, il Segretario generale, se del caso, propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 luglio 2021, n. 18, conseguente deliberazione di revoca dell'incarico dirigenziale.

12. In ogni caso il procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale si deve concludere entro 90 giorni dal suo avvio. Tale termine è da ritenersi fissato con carattere di perentorietà.

Art. 2 – Composizione

1. Il Comitato è costituito da 3 membri titolari e 3 supplenti, nel rispetto del principio della parità di genere ed è composto da:
 - a) due docenti universitari in materie relative all'organizzazione amministrativa ed al lavoro pubblico, di cui uno nominato come componente effettivo e l'altro come componente supplente;
 - b) due avvocati con specifica esperienza nelle materie relative all'organizzazione amministrativa ed al lavoro pubblico, di cui uno nominato come componente effettivo e l'altro come componente supplente;
 - c) due dirigenti regionali in servizio. Il dirigente componente effettivo ed il supplente sono estratti a sorte tra i dirigenti aventi titolo che hanno presentato la propria candidatura, in apposita seduta pubblica secondo le modalità indicate dall'articolo 7.
2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano tra i membri effettivi.
3. Il dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali indice specifico avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del precedente comma 1, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3.
4. La Direzione Risorse Umane e Strumentali una volta scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, procede all'ammissione dei candidati sulla base della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
5. Le domande ammesse vengono valutate da una specifica commissione, nominata con atto dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Strumentali, composta dal Segretario generale o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali e dal dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Direzione Risorse umane e strumentali appartenente almeno all'area degli istruttori. La partecipazione alla commissione non determina la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese ai componenti.
6. Con riferimento alla lettera c) del precedente comma 1, si applica la procedura di cui al successivo articolo 7.
7. La partecipazione al Comitato non determina la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese ai componenti.

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione alla procedura per la nomina del Comitato dei Garanti i soggetti interessati, oltre a rientrare nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'unione europea; i cittadini degli altri Stati membri dell'unione europea devono, inoltre, godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo né essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - d) diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in materie attinenti ai settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico (ovvero

Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o equipollenti). Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione secondo la procedura prevista dall'art. 3, comma 1 lett. a) del DPR 30 luglio 2009, n. 189. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;

- e) di non aver riportato, se dipendente pubblico, una sanzione disciplinare negli ultimi 10 anni;
- f) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o inconfiribilità, secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- g) di non aver svolto, anche episodicamente, attività professionale in favore o contro l'amministrazione regionale (solo per soggetti esterni all'amministrazione regionale);
- h) di non aver subito condanne penali che, ai sensi della vigente normativa, impediscano la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (solo per soggetti esterni all'amministrazione regionale);
- i) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Regione Marche nel triennio precedente la data dell'Avviso (solo per soggetti esterni all'amministrazione regionale);
- l) di non essere in qualunque forma legato da rapporto di lavoro con la Regione Marche (solo per soggetti esterni all'amministrazione regionale);
- m) di non trovarsi, nei confronti della Regione Marche, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- n) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'Amministrazione regionale, o con il vertice politico-amministrativo, o comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- o) di essere stato autorizzato, se dipendente pubblico non regionale, dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 165 del 2001.

Art. 4 - Nomina e durata

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
2. Alla scadenza il Comitato resta in carica fino alla costituzione del nuovo organismo e comunque continua ad operare nell'ipotesi che sia pendente una richiesta di parere e fino alla relativa pronuncia.
3. In caso di accoglimento di istanza di ricsuzione e nei casi di astensione, dimissioni e motivato impedimento di un componente del Comitato, le attività e gli atti sottoposti a parere restano sospesi sino al ripristino della collegialità dell'organo mediante la sostituzione con il componente supplente.

Art. 5 – Astensione, ricsuzione e sostituzione nell'incarico

1. I Componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi allorché vengano a trovarsi, nei confronti del dirigente interessato al procedimento, in una delle condizioni previste per l'articolo 51 del vigente Codice di Procedura Civile per l'astensione dei magistrati.
2. I Componenti del Comitato si astengono inoltre in ogni altro caso in cui sussistano condizioni tali da pregiudicare l'imparzialità del loro giudizio.
3. L'eventuale dichiarazione di astensione va resa nella prima riunione del Comitato convocato per rendere il parere sul dirigente interessato.
4. Il dirigente sul quale deve essere reso il parere può proporre la ricsuzione di uno o più membri del Comitato, con atto scritto motivato, quando ricorre nei loro confronti uno dei

suddetti casi di astensione obbligatoria e gli interessati non vi abbiano ottemperato. In tal caso l'istanza deve essere presentata al dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali entro sette giorni decorrenti dalla data in cui il dirigente interessato ha ricevuto la contestazione.

5. Il dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali dispone con atto motivato in ordine all'accoglimento o al rigetto dell'istanza. La decisione del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali deve essere comunicata al dirigente nel termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda e, trascorso inutilmente tale termine, l'istanza di ricusazione si intende accolta.

6. Nel caso di astensione e ricusazione di uno dei Componenti, lo stesso è sostituito dal componente supplente limitatamente allo specifico caso.

7. Il termine previsto per esprimere il parere è sospeso dalla comunicazione di astensione e/o dalla presentazione della istanza di ricusazione e ricomincia a decorrere dalla data in cui è reintegrato il Comitato con il nuovo componente.

8. In caso di dimissioni, cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti del Comitato, il Comitato si attiverà tempestivamente ai fini della sostituzione, informando la Direzione Risorse Umane e Strumentali.

9. Il nuovo titolare resta in carica fino all'originaria e naturale scadenza del Comitato stesso.

Art. 6 – Criteri di funzionamento

1. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato e ad ogni altro documento pertinente.

2. Il Comitato, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi rilevanti per l'attività da svolgere; può richiedere alle strutture organizzative in cui si articola la Giunta regionale, atti ed informazioni inerenti alla propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.

3. Tali prerogative sono esercitate per il tramite della Direzione Risorse Umane e Strumentali che svolge attività di supporto al comitato e individua allo scopo una posizione non dirigenziale.

4. Su richiesta del dirigente interessato, inoltre, il Comitato, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui all'articolo 1 comma 3, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia; non è necessaria la presenza all'incontro di tutti i componenti del Comitato.

5. Il parere del Comitato è motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti e reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

6. Il termine di quarantacinque giorni può essere sospeso solo nel caso indicato all'articolo 5, comma 7; può essere sospeso anche nel caso sia necessario acquisire documentazione da altre strutture organizzative della Giunta regionale e nel caso di rinvio della data di audizione per oggettivi motivati impedimenti del dirigente interessato; in entrambi i casi la sospensione non può essere superiore a sette giorni.

7. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

8. I membri del Comitato sono tenuti a trattare i dati personali e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e più in generale sono soggetti al dovere di riservatezza che grava sui dipendenti pubblici.

Art. 7 – Modalità di designazione del rappresentante dei dirigenti

1. Il dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali indice specifico interpello rivolto ai dirigenti della Giunta regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a presentare la propria candidatura per l'estrazione a sorte dei componenti effettivo e supplente di cui al punto c), comma 1, dell'articolo 2.
2. L'interpello indica i requisiti necessari per partecipare alla procedura, le modalità, i termini di presentazione della candidatura, l'ufficio al quale va presentata, nonché la data in cui si procederà all'estrazione a sorte dei due nominativi.
3. L'interpello è pubblicato nella intranet regionale sotto forma di avviso e inviato con posta elettronica istituzionale a tutti i dirigenti di ruolo.
4. Possono presentare la candidatura i dirigenti che, alla data di pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura, appartengono al ruolo della Regione Marche e sono in servizio presso l'amministrazione regionale.
5. Non possono candidarsi i dirigenti che, alla data di presentazione delle candidature, risultano sospesi dal servizio, siano stati destinatari nei due anni precedenti di sanzioni disciplinari, siano in aspettativa - qualunque ne sia la causa - o siano in comando o distacco presso altra P.A.
6. Non possono altresì candidarsi il Segretario generale, il Direttore del Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali e il dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali.
7. Le candidature devono essere presentate e con le modalità indicate nell'avviso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
8. La Direzione Risorse Umane e Strumentali, ai fini dell'ammissione delle candidature pervenute provvede a:
 - verificare la validità formale delle candidature;
 - predisporre l'elenco dei dirigenti ammessi tra i quali effettuare il sorteggio;
 - gestire le operazioni di sorteggio in seduta pubblica;
 - comunicare gli esiti dell'estrazione ai soggetti interessati;
 - curare l'istruttoria fino alla predisposizione della proposta di decreto del Presidente della Giunta regionale per la costituzione del Comitato;
 - curare la pubblicazione del provvedimento di costituzione del Comitato dei Garanti sul sito istituzionale della regione Marche.
9. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Direzione Risorse Umane e Strumentali approva con atto del relativo dirigente le candidature ammesse e le candidature valutate come non ammissibili.
10. Per le candidature non ammesse le ragioni della inammissibilità vengono comunicate direttamente a ciascun soggetto interessato.
12. Gli eventuali ricorsi avverso l'inammissibilità devono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione Risorse Umane e Strumentali entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di non ammissione.
13. Sui ricorsi decide il direttore del Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali, entro dieci giorni dal loro ricevimento.
14. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica, a cura della Direzione Risorse Umane e Strumentali. Della data delle operazioni di sorteggio viene data espressa comunicazione alle Organizzazioni sindacali di categoria.
15. Il Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali, supportato nelle operazioni di estrazione a sorte da due funzionari della propria struttura di cui uno funzioni di segretario, individua il primo estratto come componente effettivo ed il secondo estratto come componente supplente.

16. Di tutte le operazioni, viene redatto dal segretario specifico verbale che deve essere firmato dal dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali e dai due funzionari che hanno assistito al sorteggio.

17. Gli esiti della estrazione a sorte sono formalizzati con specifico provvedimento e comunicati sia al membro effettivo che al supplente, nonché ai candidati ammessi, ma non estratti.

18. Il provvedimento di nomina dei rappresentanti dei dirigenti quali componenti del Comitato dei Garanti viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale.

19. In caso di mancata presentazione di candidature da parte dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale, l'individuazione del componente effettivo e del supplente è effettuata dal dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali, mediante sorteggio tra tutti i dirigenti della Giunta regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al momento dell'estrazione e non destinatari nei due anni precedenti di sanzioni disciplinari.

Art. 8 – Scioglimento

1. Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterata inosservanza di norme procedurali.

Art. 9 – Sede

1. Il Comitato ha sede operativa presso la Segreteria Generale – Palazzo Raffaello, Via Gentile da Fabriano n. 9 – Ancona.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il Comitato dei garanti opera anche per gli enti dipendenti della Regione e per l'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

2. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale può avvalersi, previa intesa, del Comitato nominato dalla Giunta regionale.

3. Per gli effetti di cui al comma 1 laddove è fatto riferimento ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale o all'amministrazione regionale il riferimento deve intendersi esteso rispettivamente anche ai dirigenti di ruolo degli enti dipendenti ed alle amministrazioni degli stessi enti dipendenti, e nello specifico: dell'AMAP (Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"), dell'ATIM (Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche), dell'ARPAM (Agenzia regionale per la protezione ambientale), dell'ARS (Agenzia Regionale Sanitaria), dell'ERDIS (Ente regionale per il diritto allo studio) e dell'ERAP Marche (Ente regionale per l'abitazione pubblica).